



Sentenza n. 156 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37388**/PC del registro di segreteria, promosso da
XX (XX), con domicilio fisico eletto in Foggia alla p.zza XX presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Russo (avvocatorussogiovanni@pecstudio.it), che la rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis
(avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Bari alla Via
N. Putignani n. 108 presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Puglia INPS.

Oggetto: riconoscimento pensione di reversibilità quale figlio orfano maggiorenne
invalido.

Udite, nella pubblica udienza del 18 luglio 2024 – con l'assistenza del Segretario
d'udienza dott.ssa Caterina Di Palma – le parti presenti come da verbale in atti.

Ritenuto in

FATTO

1. La ricorrente agisce per ivi sentire: 1) dichiarare che è inabile ai sensi di legge, sin dalla data del decesso del genitore e che pertanto ha diritto al riconoscimento della pensione di reversibilità; 2) di conseguenza, condannare l'INPS, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere alla ricorrente detta prestazione a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del de cuius oltre interessi e rivalutazione come per legge; 3) condannare l'INPS al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, distraendoli a favore del difensore antistatario. In via istruttoria, chiede che venga nominato un CTU, che accerti il grado di invalidità della ricorrente.

A tal fine premette:

- di essere inabile alla data del decesso di sua madre (di XX nata il XX a Foggia ed ivi deceduta in data XX), ragion per cui con domanda del XX chiedeva all'INPS la concessione della pensione di reversibilità di cui al trattamento pensionistico VOCTPS n. XX (iscrizione n. XX);
- l'INPS, con provvedimento prot. XX, invitava la Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di sottoporre la ricorrente a visita medico collegiale e, in data XX con verbale mod. BL/G n. XX, la riteneva *“non sussistere un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa avvenuto in data XX”*;
- avverso tale provvedimento inoltrava ricorso amministrativo all'INPS in data XX, respinto per silenzio-rigetto.

Quanto al requisito sanitario, sostiene di essere affetta sin dalla data del decesso di suo padre delle seguenti infermità: *“BPCO con enfisema popolare, ipertensione arteriosa II*

grado ESC/ESH, insufficienza venosa arti inferiore, depressione maggiore cronica con attacchi di panico e somatizzazioni, poliartrrosi, osteoporosi, esiti di pregressa mastectomia sinistra per carcinoma duttale infiltrante e successiva sostituzione di espansore mammario con protesi sinistra e mastopessi destra per adeguamento, esiti di colicestectomia laparoscopica per colecistite litiasica, esiti di regolarizzazione meniscale ginocchio sinistro in artroscopia per lesione inveterata a flap del corno posteriore menisco laterale e condropatia di 3° e 4° comparto mediale, esiti di blefaroplastica superiore e lipectomia occhio destro per dermatocalasi patologica, esiti di resezione rettale trans-ale con stapler per prolasso emorroidario, prolasso rettale, , diabete mellito NID ecc.”, come da documentazione sanitaria in atti.

Evidenzia che tale quadro morbigeno veniva accertato, dapprima, dal Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, il quale con decreto del XX (e successivo decreto di correzione di errore materiale del XX) – emesso nel procedimento per ATPO sub XX – omologava gli esiti peritali di cui all’elaborato tecnico a firma del dott. Nicola Pepe; e, successivamente, dallo stesso Centro medico-legale INPS di Foggia che, in data XX, valutava (in sede di revisione sanitaria) la ricorrente affetta dalle predette patologie e tali da renderla invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (ex art. 12 L. 118/71) a decorrere dal XX.

Infine, l’ASL/FG - Dipartimento di prevenzione servizio Igiene e sanità pubblica - con certificazione del XX riteneva la ricorrente “*inabile assolutamente e permanentemente al lavoro proficuo con decorrenza dal XX*”.

Quanto, infine, al dedotto requisito della vivenza carico la ricorrente deduce di non avere mai prodotto alcun reddito essendo la stessa sempre a carico fiscalmente del proprio genitore come da modd. 730/2022-2021, oltrech  ad essere stata sempre convivente con

sua madre sino alla data del relativo decesso.

2. Resiste l'INPS eccependo l'infondatezza del ricorso per difetto sia del requisito sanitario, avendo con il sopra richiamato – e vincolante – verbale di visita medico-collegiale del XX, difatti, la Commissione Medica di Verifica di Bari escluso sussistere in capo alla sig.ra XX la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della madre, avvenuto in data XX; che del presupposto della vivenza a carico.

3. Nel corso della prima udienza di trattazione del 9 novembre 2023 questo giudice disponeva, con ordinanza a verbale incumbenti funzionali a integrare la prova del requisito della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato.

Veniva quindi nella successiva udienza, con ordinanza n. 1/2024, chiesto un parere tecnico medico legale al Collegio Medico Legale ("CML") del Ministero della Difesa sul seguente quesito *"Se sussista in capo alla sig.ra XX la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso della dante causa avvenuto in data 16.12.2021 in relazione alle infermità dedotte e documentate dalla parte ricorrente"*.

Con parere definitivo depositato in data XX il citato Collegio Medico Legale ha così concluso *"La Sig.ra XX presenta, sin dalla data del decesso della dante causa, avvenuto il XX, un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*.

4. Nell'odierna udienza, il patrono del ricorrente si è riportato alle argomentazioni e alle conclusioni rassegnate nei precedenti atti scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso alla luce del parere rimesso dal CTU.

L'INPS si è rimesso agli atti scritti.

Il giudizio è stato quindi definito con sentenza, provvedendosi in udienza a dare lettura del dispositivo, di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1. – La parte ricorrente lamenta il rifiuto della domanda di pensione di reversibilità da parte dell'Istituto di Previdenza.

L'INPS ha eccepito l'assenza sia del requisito sanitario previsto per legge per gli orfani maggiorenni che quello della c.d. vivenza a carico.

2. – Nel merito, va premesso che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali siano condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.

In particolare, si richiede il possesso del requisito della cosiddetta vivenza a carico dell'assicurato del pensionato, il quale non è esaurito con la dimostrazione della mera convivenza tra i due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al

mantenimento del figlio inabile: sul punto, va precisato che esso postula la ricorrenza di due condizioni: a) la non autosufficienza economica/reddituale dell'orfano maggiorenne inabile (da accertarsi con riferimento al limite reddituale di cui all'art. 14 *septies* della legge 33/1980); b) il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa.

Sotto il profilo medico, il quadro normativo di riferimento è invece integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

In sostanza, quindi, perché l'orfano maggiorenne possa conseguire la pensione prevista per i superstiti è necessario che lo stesso, alla morte del dante causa, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è da considerarsi in termini di inabilità totale ed assoluta, come affermato da condivisa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. L. 08-05-2014, n. 9946).

La legge 335/1995, art. 1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale

obbligatoria.

Riguardo al requisito della cosiddetta vivenza a carico del pensionato, nel caso di specie occorre, in sostanza, comprovare sia la circostanza che la madre della ricorrente provvedesse al suo abituale, continuativo e prevalente mantenimento fino alla data della sua morte (tanto, anche tenuto conto che la ricorrente risultava dal certificato di famiglia storico, “*già coniugata*”), che il profilo della non autosufficienza economica/nullatenenza della Sig.ra XX, onerandola di acquisire dall'Agenzia delle Entrate competente la documentazione relativa alla propria situazione reddituale e tributaria per le annualità d'imposta 2020 e 2021 (anche considerando che la stessa nell'anno d'imposta 2020 non risultava a carico fiscalmente della madre).

Nel corso del giudizio, a seguito di apposita istruttoria disposta dalla Corte, la ricorrente ha opportunamente integrato la prova della sussistenza di tale condizione legittimante, depositando a seguiti della citata ordinanza istruttoria:

1. Certificazione Agenzia delle Entrate anni 2020 e 2021;
2. Copia Modello 730/2022 (anno d'imposta 2021);
3. Copia Modelli Persone Fisiche 2021 (anno d'imposta 2020) e 2020 (anno d'imposta 2019);
4. Estratto di matrimonio da cui si evince la separazione della ricorrente a decorrere dall'XX e successiva cessazione degli effetti civili a decorrere dall'XX;
5. Estratti cedolini di pensione della *de cuius* da cui si evince l'erogazione degli assegni familiari per soggetto a carico del nucleo familiare.

In sostanza, è stata fornita la prova che la ricorrente non percepisse, al momento del decesso della madre e almeno dal 2020 in poi, alcun reddito e comunque alcun reddito

tale da superare il limite previsto per fruire della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile.

Per quanto riguarda il requisito sanitario, da quanto emerge dalla documentazione sanitaria esaminata anche dal CML del Ministero della Difesa e dal parere da questi rimesso di cui in parte espositiva, in cui il citato organo ha rassegnato come sopra la conclusione del proprio elaborato, può ritenersi che la parte ricorrente, alla data del decesso della madre, fosse inabile in modo assoluto e totale al lavoro.

In particolare, la documentazione sanitaria esaminata dal CML in sede di remissione del parere, ha condotto detto Collegio a ritenere quanto segue:

«Nel merito del presente accertamento, il quadro clinico di cui al giudizio diagnostico risultava già presente all'epoca del decesso della dante causa ed aveva già determinato, dapprima su pronunciamento giudiziale e quindi con successiva conferma in sede di visita di revisione, il riconoscimento (sebbene con riferimento al parametro della capacità lavorativa generica) di una condizione di invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa (100%).

Deve altresì rilevarsi che la ricorrente era già 60^{enne} all'epoca del decesso della dante causa e, cioè, in un'età lavorativa teorica relativamente avanzata.

Premessi tutti i predetti elementi oggettivi di valutazione, deve necessariamente ritenersi che il quadro clinico da cui la sig.ra XX risultava affetta all'epoca del decesso della dante causa, avvenuto il XX, pregiudicasse in modo pressoché assoluto e permanente la sua capacità di potersi applicare, con le necessarie continuità e sicurezza e senza abnorme usura per la sua residua efficienza psico-fisica, ad occupazioni connotate anche da minimo impegno psico-fisico.

La complessa sinergia negativa esercitata dalle diverse affezioni di cui al giudizio diagnostico sulla complessiva validità della periziata, infatti, ne limitavano in misura medico-legalmente rilevante la funzionalità dei principali organi ed apparati, concretizzando -di fatto- l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

Va dunque condiviso quanto rilevato dal citato organo medico-legale, da reputarsi coerente con la documentazione sanitaria in atti e basata sulla corretta individuazione dei parametri di riferimento per la concessione della pensione per il figlio maggiorenne. Tale parere non è stato peraltro oggetto di contestazione alcuna da parte dell'ente previdenziale convenuto, in modo da indurre questo giudice a disattendere o contraddire le conclusioni in esso rassegnate.

3. – Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto, e per l'effetto, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a partire dal giorno successivo a quello del decesso della madre, ai sensi dell'art. 191, comma 2, del citato d.P.R. n. 1092/73.

Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi – alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione, e maturandi sino al dì dell'effettivo soddisfo. La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31, co. 1, CGC, e viene ordinata come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità dal 17.12.2021;
- riconosce gli accessori nei sensi in motivazione;
- condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate nell'importo di € 1.000,00, oltre IVA se dovuta e CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, da distrarsi a favore del difensore anticipatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della camera di consiglio del 18 luglio 2024.

Il Giudice

(Cons. Marcello Iacubino)

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 19/07/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell'art.52, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 19/07/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma